



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 16/02/2006**

Bollettino regionale

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE 14 febbraio 2006, n. 1

Misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici. L'intervento.

L'ASSESSORE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 132 del 13 febbraio 2006, recante misure urgenti di protezione per i casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici, che al IV capoverso delega l'Assessore alle Politiche della Salute ad emanare decreti successivi sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

VISTA l'Ordinanza ministeriale 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n.204 del 2 settembre 2005, come modificata dall'Ordinanza ministeriale del 10 ottobre 2005, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTA la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la Direttiva 92/40/CEE;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute dell'11 febbraio 2006 recante misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;

VISTI i casi di mortalità e sintomi clinici rilevati in alcuni cigni migratori, nella Regione Puglia (Province di Taranto e Lecce);

Considerato che tutti i campioni prelevati dai soggetti rinvenuti morti, sono stati inviati al Centro Nazionale di Referenza di Padova per i quali è attesa la conferma ufficiale per il virus H5N1 già preliminarmente evidenziato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia;

Considerato che nella Ordinanza ministeriale dell'11 febbraio 2006 è fatto obbligo per la Regione Puglia di istituire attorno ai luoghi in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:

- a) una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri,
- b) una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.

## DECRETA

- Di istituire nelle Province di Lecce e di Foggia attorno alle aree denominate rispettivamente come località le Cesine del comune di Vernole (LE) e località lido del Sole del comune di Rodi Garganico (FG) , zone di protezione per un raggio di tre chilometri e zone di sorveglianza per un raggio di 10 chilometri, comprensivi della zona di protezione, limitatamente ai territori indicati nelle cartine topografiche allegate alla presente Ordinanza;
- I Sindaci dei Comuni di Rodi Garganico, Ischitella, Vico del Gargano, Carpino, Cagnano Varano, Vernole, Melendugno, Lecce, Lizzanello ed i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. FG/1 e LE/1, secondo le proprie competenze, anche raccordandosi reciprocamente, applicano le misure stabilite dagli artt. 3, 4 e 5 dell'Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 febbraio 2006;
- Le suddette misure si applicano per tutto il tempo necessario, e comunque nei termini riportati nell'articolo 6 della citata Ordinanza ;
- I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL di tutto il territorio regionale, in collaborazione con le Prefetture, il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale provvedono alla individuazione e alla sorveglianza delle zone umide presso le quali è possibile il transito di avifauna migratoria, al fine di attivare le misure di bio-sicurezza negli ambiti di propria competenza;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994 n. 13, poiché conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, li 14 febbraio 2006

Dr. Alberto Tedesco